APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nell'anno 2003 è stata interessata, oltre che dalla normativa preesistente, dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha determinato in 41,81 euro la misura del reddito medio convenzionale giornaliero, da applicare alle quattro fasce di reddito della tabella D allegata alla legge n. 233/1990, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal D. L.vo 146/1997, ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni.

Per quanto riguarda le aliquote di contribuzione IVS, da applicare al reddito convenzionale individuale da attribuire in corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l'azienda, nel 2003 è stato applicato l'ultimo aumento dello 0,50 punti percentuali previsto dal D. L.vo n. 146/1997.

Pertanto, tenuto conto del contributo aggiuntivo del 2% previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge 233/1990, le aliquote vigenti per il 2003 sono le seguenti:

- 20,30% (ridotta al 17,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 17,30% (ridotta al 12,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o zone svantaggiate.

Si precisa, inoltre, che l'importo del contributo addizionale, di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall'art. 22 della medesima legge, è stato pari, per l'anno 2003, a euro 0,53 a giornata, per 156 giornate l'anno.

Anche per l'anno in considerazione hanno continuato ad avere effetto i numerosi provvedimenti di sospensione del pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali che in questi ultimi anni sono stati concessi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 198/1985, in favore delle aziende coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche danneggiate da calamità naturali.

Come di consueto, di seguito vengono riportate le norme più significative che continuano ad interessare la gestione, nonché quelle di più recente emanazione.

La **legge 27 dicembre 1997, n. 449,** ha previsto, all'art. 59, comma 15, con decorrenza 1° gennaio 1998, per i lavoratori autonomi pensionati di età superiore a 65 anni, la facoltà di ottenere a richiesta la riduzione del 50% dell'importo del contributo previdenziale. Tale riduzione contributiva si riferisce ai contributi pensionistici e non anche a quelli dovuti per la tutela della maternità.

Ai sensi della medesima disposizione, per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo, il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà.

La **legge 23 dicembre 1998, n. 448**, ha previsto:

- all'**articolo 34** che, con effetto 1° gennaio 1999, gli aumenti di perequazione automatica a titolari di più trattamenti pensionistici vengano attribuiti su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo;
- all'**articolo 77**, in materia di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, per le pensioni di anzianità liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, l'applicazione delle disposizioni vigenti per le pensioni di vecchiaia. Il maggior onere per la Gestione è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La legge **23 dicembre 2000, n. 388** (legge finanziaria 2001) prevede:

- all'**articolo 69,** nuove disposizioni relative al sistema pensionistico e, in particolare, ai:

- commi 1 e 2, a decorrere dal 1 gennaio 2001, la modifica della rivalutazione automatica delle pensioni che è applicata nella misura del 100 per cento per le fasce di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, del 90 per cento per le fasce

d'importo compreso tra tre volte e cinque volte il minimo, del 75 per cento per le fasce d'importo superiori a cinque volte il minimo. Con la stessa decorrenza viene modificato da 3 a 2 anni il periodo di riferimento della perequazione per le pensioni d'importo compreso tra cinque e otto volte il minimo;

- ai commi 3 e 4, l'aumento delle maggiorazioni sociali ai titolari di pensioni che siano in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge, in misura diversificata secondo l'età del pensionato;

- all'**articolo 71,** la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. A questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato.
 Con D.l. del 7 febbraio 2003 n.57 è stato emanato il regolamento di attuazione del predetto articolo.

- all'**articolo 72**, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità elevandola al 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo.

- all'**articolo 73**, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001.

La legge **28 dicembre 2001, n. 448** (legge finanziaria 2002) riguarda:

- all'**articolo 38**, comma 1, l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito

proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, con modalità diverse legate all'età e al reddito posseduto.

- all'**articolo 38,** comma 7, le modalità del recupero nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, nel modo che segue:

 - non si procede al recupero per l'intero importo, qualora siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 pari o inferiore a 8.263,31 euro;
 - si procede al recupero nei limiti di tre quarti, se percettori di un reddito superiore a 8.263,31 euro. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta non sia superiore al quinto della pensione.

- all'**articolo 43,** la definitiva riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'art. 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.

Le modifiche introdotte dalla **legge 27 dicembre 2002, n. 289** (legge finanziaria 2003) prevedono:

- all'**articolo 38, comma 9**, in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, l'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge n. 544/1988, a decorrere dal 1° gennaio 2003, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 38 della legge n. 448/2001, previa verifica della condizione reddituale. Tale incremento deve garantire un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza;

- all'**articolo 44, comma 1**, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità

tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età all'atto del pensionamento.

- all'**articolo 44, comma 2**, per coloro che, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e nei cui confronti hanno trovato applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, la possibilità di accedere al regime di totale cumulabilità, previsto al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, meno l'ammontare del trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero dato dalla differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età, pari a 95, e la somma dei requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità. L'importo deve essere versato nella misura del 20 per cento della pensione di gennaio 2003, anche se dovesse risultare inferiore a tale aliquota. Il versamento massimo stabilito, invece, è previsto in misura pari a tre volte la predetta pensione;

- all'**articolo 44, comma 3**, per i titolari di reddito da pensione che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, la possibilità di non corrispondere le penalità e le trattenute previste per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora versino un importo pari al 70 per cento della pensione di gennaio 2003, moltiplicato per il numero degli anni in cui si è verificato l'inadempimento. Il versamento non può eccedere, comunque, la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003.

Infine, si segnala che con **decreto del 20 novembre 2003,** emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stato confermato nella misura del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2003, già applicato in via previsionale.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE DI ROMA

GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI ARTIGIANI

RENDICONTO DELL'ANNO 2003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2003 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani presenta un disavanzo economico di esercizio di 2.167 milioni.

Per effetto di tale risultato al 31 dicembre 2003 la Gestione passa da un avanzo patrimoniale di 4 milioni ad un disavanzo patrimoniale di 2.163 milioni.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1999	6.627	6.513	114	3.965
2000	5.147	6.256	-1.109	2.856
2001	5.619	6.909	-1.290	1.566
2002	5.922	7.484	-1.562	4
2003	6.023	8.190	-2.167	**-2.163**

° ° °

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano evidenziati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2003, raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate e con quelli accertati per il 2002;

- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2002 e 2003.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVENTIVO 2003 1a Nota di variazione	PREVENTIVO 2003 Aggiornato	CONSUNTIVO 2003
1	**PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO:**		(in migliaia)		
	Avanzo patrimoniale	**1.566.141**	**4.486**	**4.486**	**4.486**
2	**ENTRATE:**				
	Contributi a carico degli iscritti	5.437.456	5.635.561	5.654.613	5.616.895
	Contributi di cui all'art.20, L.724/1994	-	-	-	63
	Quote di partecipazione degli iscritti	87.562	63.709	62.044	49.179
	Redditi e proventi patrimoniali	259	271	211	184
	Poste correttive e compensative di uscite	190.825	93.924	123.186	136.740
	Entrate non classificabili in altre voci	21.389	26.069	30.275	22.348
	Trasferimenti dalla GIAS	37.953	44.748	42.107	42.105
	Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS	5	22	5	-
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali	607	600	582	577
	Variazioni patrimoniali straordinarie	22.633	-	222	2.222
	Prelievi da accantonamenti e fondi	123.174	-	-	152.701
	TOTALE DELLE ENTRATE	**5.921.863**	**5.864.904**	**5.913.245**	**6.023.014**
3	**USCITE:**				
	Spese per prestazioni istituzionali	6.486.853	6.819.149	7.068.156	6.923.360
	Trasferimenti passivi	35.079	34.223	37.402	32.193
	Spese di amministrazione	180.011	170.468	174.745	185.861
	Oneri finanziari	168.104	187.592	207.229	167.840
	Poste correttive e compensative di entrate	251.547	216.329	251.112	410.627
	Uscite non classificabili in altre voci	1.347	965	1.281	833
	Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS	5.505	3.123	7.385	3.249
	Oneri tributari	6.832	8.206	6.646	7.576
	Variazioni patrimoniali straordinarie	125.196	-	-	154.935
	Assegnazione a fondi e accantonamenti	-	-	-	63
	Svalutazione e deprezzamenti	223.044	170.285	111.478	303.611
	TOTALE DELLE USCITE	**7.483.518**	**7.610.340**	**7.865.434**	**8.190.148**
4	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO:**				
	Disavanzo	**-1.561.655**	**-1.745.436**	**-1.952.189**	**-2.167.134**
5	**PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO:**				
	Avanzo (+); Disavanzo (-)	**4.486**	**-1.740.950**	**-1.947.703**	**-2.162.648**

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2003, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI - I contributi dell'anno 2003 ammontano a 5.617 milioni con un aumento di 179 milioni rispetto all'anno precedente.

Le modifiche intervenute nel 2003 sulla normativa sono le seguenti:

- l'aumento del limite minimo e massimo di reddito imponibile che, per l'anno in corso è stato pari rispettivamente a Euro 12.590 e a Euro 61.598;
- l'aumento dello 0,20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2003, dell'aliquota contributiva stabilito dall'art. 59, comma 15, della legge 449/1997, che è passata al 16,80 per cento fino a Euro 36.959 e al 17,80 per cento da tale limite fino a Euro 61.598. Per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni l'aliquota è pari al 13,80 per cento, con una riduzione di tre punti percentuali;
- l'aumento del numero degli iscritti alla Gestione che passa da 1.848.240 del 2002 a 1.862.427 del 2003 (+14.187 unità).

Infine, per completezza di informazione, si fa presente che, nei contributi di che trattasi, sono compresi, per 70 milioni, quelli relativi ai soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione degli artigiani i quali hanno diritto, per i tre anni successivi all'iscrizione, ad uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 448/1998. L'importo è stato posto a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

L'analisi completa del predetto gettito contributivo viene riportata nell'allegato n.4, ove sono evidenziati i contributi per l'indennità di maternità per un totale di 14 milioni.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Accertate in complessivi 49 milioni, attengono:

- per 18 milioni ai contributi per la prosecuzione volontaria;
- per 23 milioni ai proventi per divieto di cumulo fra pensioni e retribuzioni;

- per 7 milioni ai proventi connessi ai versamenti effettuati da coloro che, già pensionati alla data del 1 dicembre 2002, hanno potuto beneficiare con tale somma del regime di totale cumulabilità della pensione di anzianità con il reddito da lavoro, così come previsto dall'art.44, commi 2 e 3, della legge 289/2002, pur non avendo i requisiti stabiliti al primo comma della stessa legge (anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età all'atto del pensionamento).
- per 1 milione ai valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE - Accertate in 137 milioni riguardano sia i recuperi di prestazioni pensionistiche a carico di titolari di pensione già integrata al trattamento minimo, beneficiari di nuovi trattamenti pensionistici, ovvero recuperi determinatisi a seguito di ricostituzioni, sia i riaccrediti da banche e poste di somme anticipate dall'Istituto per il pagamento delle pensioni .

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI – Ammontano complessivamente a 22 milioni, riguardano, le somme aggiuntive connesse alla riscossione dei contributi arretrati (9 milioni) e gli interessi di dilazione e differimento (12 milioni).

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI – Sono costituiti da somme che lo Stato, tramite la Gestione degli interventi assistenziali, trasferisce alla Gestione ad integrazione di minori entrate o a copertura di maggiori uscite previste dalle varie norme che nel tempo si sono susseguite. Valutati in 42 milioni riguardano, come riportato nell'allegato n.7:

- per 2 milioni, la copertura del minor gettito contributivo derivante dalla riduzione dell'aliquota contributiva per gli iscritti di età inferiore ai 21 anni;
- per 3 milioni la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia;
- per 37 milioni la copertura delle minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte

sia dall'art. 72 della legge 388/2000 che dall'art. 44 della legge n.289/2002 relative alla disciplina sul cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE – Ammontano a 2 milioni, si riferiscono, principalmente, alla eliminazione di residui passivi concernenti debiti per rate di pensioni prescritte e al plus valore derivante dagli immobili alienati dell'Istituto.

PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI E FONDI - Accertati in complessivi 153 milioni, riguardano quasi interamente il prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi per la copertura dell'importo dei crediti eliminati per irrecuperabilità o insussistenza (151 milioni) e il prelievo dal fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare (2 milioni).

SPESE PER PRESTAZIONI - Ammontano, complessivamente, a 6.923 milioni ed attengono, quasi interamente, a rate di pensioni (6.908 milioni), il cui onere, al netto della parte ritenuta di natura non previdenziale, posta a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, analizzata nell'allegato al bilancio n. 8, presenta un incremento di 435 milioni, rispetto all'anno precedente, da imputare sia al maggior numero di pensioni in essere (+50.776), sia all'aumento del valore medio delle stesse. Per completezza di informazione si fa presente che il decreto interministeriale 20 novembre 2003 ha confermato nella misura del 2,4% l'aumento della perequazione automatica per l'anno 2003.

L'ammontare degli oneri non previdenziali, per l'anno 2003, risulta pari a 1.126 milioni, a fronte di 1.109 milioni dell'esercizio precedente. L'apporto complessivo dello Stato si compone principalmente di:

- 398 milioni previsti a copertura dell'onere relativo alle pensioni di invalidità liquidate ante legge n. 222/1984 adeguati dall'art.38 1° c., lettera b, della legge 289/2002;
- 391 milioni quale quota parte di ciascuna mensilità così come stabilito dalla Conferenza dei servizi del 7 novembre 2003;
- 128 milioni relativi all'aumento delle maggiorazioni sociali previste dall'art. 69 della legge 388/2000 nella misura di € 41,32 mensili per i

titolari di pensione di età inferiore a 75 anni e € 51,65 mensili per coloro di età pari o maggiore a 75 anni.

- 25 milioni di cui all'art.70, comma 7, della legge 388/2000 concernenti l'importo aggiuntivo pari a € 154,94 annue erogate in occasione della corresponsione della 13° mensilità in favore dei pensionati che si trovano in particolari condizioni.

I restanti importi che figurano nel predetto allegato attengono agli assegni per l'assistenza personale ai pensionati inabili di cui all'art. 5, della legge n. 222/1984 (1 milione), all'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità per la quota concernente le prestazioni economiche ed accessorie, a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 8 ter della legge n. 331/1981 e successive modificazioni (0,412 milioni) e all'onere per l'indennità di maternità alle lavoratrici della categoria prevista dalla legge n.546/1987 (14 milioni), le cui beneficiarie, per l'anno 2003, sono state pari a 10.150.

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nella tabella che segue, si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, i dati concernenti il numero degli iscritti, il numero delle pensioni in pagamento, il gettito contributivo e l'onere delle prestazioni, con i relativi rapporti.

NUMERO DEGLI ISCRITTI E DELLE PENSIONI IN ESSERE ALLA FINE DELL'ANNO E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI

ANNO	ISCRITTI	PENSIONI	CONTRIB.	PRESTA.NI	RAPPORTO	
			(in milioni)		Iscritti Pensioni	Contr. Prest.
1999	1.817.200	1.122.640	5.732	5.112	1,62	1,12
2000	1.833.383	1.161.691	4.776	5.484	1,58	0,87
2001	1.839.912	1.207.169	5.289	5.916	1,52	0,89
2002	1.848.240	1.251.240	5.525	6.487	1,48	0,85
2003	1.862.427	1.302.016	5.666	6.923	1,43	0,82

(1) Gli importi indicati sono al netto degli oneri pensionistici ritenuti di natura non previdenziale, posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ai sensi dell'art. 37 della legge n. 88/1989.

Nei due prospetti seguenti si riportano, rispettivamente per le pensioni